

**Allegato A al Decreto n. 24 del 18 gennaio 2011** pag. 1/18**DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 PREVISTO DAGLI AA.CC.NN**

*sottoscritti in data 9 marzo 2010 mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni – per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli Specialisti Ambulatoriali Interni e le altre professionalità sanitarie e resi operativi dal 8 luglio 2010*

1) MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA .....	2
A – Quota Capitaria.....	2
B – Quota Variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi.....	3
C – Quota Variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione, concordata a livello regionale e/o aziendale .....	4
D – Accordi Regionali ed aziendali.....	5
E – Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali .....	5
Art. 59 ter ACN 2009 – Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica .....	5
Art. 60 ACN 2009 – Contributi previdenziali e per l’assicurazione malattia.....	5
2) MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE .....	5
Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali .....	6
Art. 72 cc. 3, 3bis, 4 ACN 2009 .....	6
3) MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI .....	6
Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali .....	7
4) MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE.....	7
Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali .....	7
Art. 99 cc. 1, 1bis, 2 ACN 2009 .....	8
5) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI E VETERINARI.....	8
Incarichi a Tempo Indeterminato .....	8
Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali .....	10
Incarichi a Tempo Determinato.....	10
Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali .....	11
6) PROFESSIONISTI AMBULATORIALI INTERNI .....	11
Incarichi a Tempo Indeterminato .....	11
Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali .....	13
Incarichi a Tempo Determinato.....	14
Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali .....	15
7) PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.....	15
A – Quota capitaria.....	15
B – Quota Variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi.....	16
C – Quota Variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione, concordata a livello regionale e/o aziendale .....	17
D – Accordi Regionali ed Aziendali.....	18
E – Arretrati biennio 2008-2009.....	18
Art. 58 ter ACN 2009 – Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica .....	18
Art. 59 ACN 2009 - Contributi previdenziali e per l’assicurazione malattia .....	18

**1) MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA**

**A – Quota Capitaria**

<b>Istituto Economico</b>	<b>Modalità di calcolo ACN</b>	<b>Modalità attuative</b>
<b>Compenso forfetario annuo</b> (pari ad euro 40,05 annue per assistito – art. 59 lettera A c. 1)	Importo forfetario annuo per assistito a decorrere dal 01/01/08. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.	Calcolo da fare in dodicesimi. Si applica a tutti gli assistiti in carico al medico (in analogia con il dettato normativo di tutto l'impianto dell'ACN sia del 2005 sia del novellato 2009) come da DgrV sul massimale
<b>Assegno individuale non riassorbibile</b> (art. 59 lettera A c. 2)	Riguarda solo i medici già in convenzione alla data del 23/03/2005. L'importo è stato storicizzato al 31/12/2005 e spetta fino alla cessazione del rapporto convenzionale.	Calcolo dell'importo da fare in dodicesimi, sulla base dell'importo storicizzato al 31/12/2005 (art. 59 lett. F c. 4), mediante incrocio fra numero di assistiti ed anzianità di laurea. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie</b> (art. 59 lettera A c. 4) pari a 3,08 euro annue per assistito	Tale fondo si è determinato in ogni Ulss a decorrere dal 01/01/2004. Storicizzato al 31/12/2005, non è riassorbibile (cioè si deve erogare interamente). Il fondo si arricchirà degli assegni individuali resisi disponibili a seguito della cessazione dei singoli medici.	Si veda per la parte applicativa quanto già definito nel documento allegato al Decreto Regionale n° 37 del 6 aprile 2005. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Quota aggiuntiva di ingresso</b> (pari ad euro 13,46 per assistito annue fino a 500 assistiti – art. 59 lettera A c. 8)	Invariato rispetto al precedente ACN. Riguarda solo i medici entrati in convenzione dopo il 23/03/2005 o, se già in convenzione a tale data, che hanno optato per questo istituto alternativo all'assegno individuale di anzianità. Importo fisso per numero di assistiti in carico fino al 500° compreso.	Si mantiene anche in caso di superamento dei 500 assistiti, calcolandolo solo comunque fino al 500° compreso. Si calcola in dodicesimi. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compenso aggiuntivo per assistiti &gt;=75 anni</b> (art. 59 lettera A c. 9 così come modificato da art. 8 c. 3 ACN 2010 - pari a euro 31,09 annui)	Si calcola in dodicesimi, a decorrere dal 01/01/2010 per tutti gli assistiti con età >=75 anni.	
<b>Compenso aggiuntivo per assistiti &lt;14 anni</b> (art. 59 lettera A c. 10 - pari a euro 18,95 annui)	Si calcola in dodicesimi, a decorrere dal 01/01/2008 per tutte le scelte di minori di 14 anni fatte successivamente al 02/10/2000.	Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compenso per assistenza al</b>	Si calcola in dodicesimi, a decorrere dal 01/01/2010 per tutti gli assistiti	A tale riguardo verrà istituita un'apposita commissione regionale che definirà sia i dati da

<p><b>cronico</b> (art. 8 c. 7 e c. 8 ACN 2010 - pari a euro 0,20 annui)</p>	<p>in carico al medico e si distribuisce sulla base degli assistiti affetti da patologie croniche di cui al DM n. 329 del 28 maggio 1999. Se entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'ACN le Regioni non assegnano le risorse (in quanto non reperibili o non completi i dati dai flussi regionali ex art. 59 ter), si assegnano ai medici sulla base del numero di assistiti <math>\geq 75</math> anni. Se a fronte del flusso regionale di dati di cui all'art. 59 ter il medico non collabora si sospende la corresponsione.</p>	<p>inviare sia le modalità erogative del compenso corrispettivo.</p>
--	---	--

**B – Quota Variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi**

Nella previsione del nuovo accordo regionale che riveda le forme associative e l'applicazione delle AFT, si mantengono, al momento, le attuali indicazioni dell'AIR del 2005, evitando il presentarsi di casi di sovrapposizione di trattamenti economici.

<b>Istituto Economico</b>	<b>Modalità di calcolo ACN</b>	<b>Modalità attuative</b>
<p><b>Compenso per medicina di gruppo</b> (art. 59 lettera B c. 4 - euro 7,00 annue per assistito)</p>	<p>L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 46.</p>	<p>Si calcola in dodicesimi. L'importo è aumentato di euro 3,10 annue per assistito per effetto dell'Accordo Regionale (D.G.R. n° 4395/2005). Si veda quanto stabilito dalla D.G.R.V. n° 1575/2009. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.</p>
<p><b>Compenso per medicina di rete</b> (art. 59 lettera B c. 4 - euro 4,70 annue per assistito)</p>	<p>L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 46.</p>	<p>Si calcola in dodicesimi. Si veda quanto stabilito dalla D.G.R.V. n° 1575/2009. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.</p>
<p><b>Compenso per medicina in associazione</b> (art. 59 lettera B c. 4 - euro 2,58 annue per assistito)</p>	<p>L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 46.</p>	<p>Si calcola in dodicesimi. Si veda quanto stabilito dalla D.G.R.V. n° 1575/2009. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.</p>
<p><b>Indennità per collaboratore di studio</b> (art. 59 lettera B c. 6 - euro 3,50 annue per assistito)</p>	<p>L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 46.</p>	<p>Si calcola in dodicesimi. Si veda quanto indicato nell'allegato A del Decreto Regionale n° 37 del 6 aprile 2005. Si veda quanto stabilito dalla D.G.R.V. n° 1575/2009. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.</p>
<p><b>Indennità per personale infermieristico</b> (art. 59 lettera B c. 7 - euro 4,00 annue per assistito)</p>	<p>L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 46.</p>	<p>Si calcola in dodicesimi. Si veda quanto indicato nell'allegato A del Decreto Regionale n° 37 del 6 aprile 2005. Si veda quanto stabilito dalla D.G.R.V. n° 1575/2009. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.</p>

assistito)		
<b>Indennità per personale socio sanitario (OSS)</b> (art. 59 lettera B c. 7 come modificato dall'art. 9 ACN 2010 - euro 3,50 annue per assistito)	In vigore dal 01.01.2010, sulla base delle indicazioni della commissione regionale appositamente istituita	Si calcola in dodicesimi.
<b>Indennità informatica</b> (art. 59 lettera B c. 11 - euro 77,47 mensili forfetarie)	L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 46.	Si corrisponde mensilmente. Dall'entrata in vigore dell'ACN del 2009 tutti i medici sono obbligati ad informatizzarsi. L'indennità rientra nella previsione generale dell'obbligo di informatizzazione e la prestazione viene valutata come obbligo complementare. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Fondo regionale per l'attività di governo clinico</b> (art. 59 lettera B c. 15 - pari a 3,08 euro annue per assistito)	Tale fondo si è determinato in ogni Ulss a decorrere dal 01/01/2004. Storicizzato al 31/12/2005. Si calcola in dodicesimi.	Si veda per la parte applicativa quanto già definito nel documento allegato al Decreto Regionale n° 37 del 6 aprile 2005. Il riconoscimento dell'indennità è vincolata alla partecipazione alle AFT. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.

**C – Quota Variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione, concordata a livello regionale e/o aziendale**

<b>Istituto Economico</b>	<b>Modalità di calcolo ACN</b>	<b>Modalità attuative</b>
<b>Compensi per Prestazioni aggiuntive</b> (art. 59 lettera C c. 1 e allegato D - importi da nomenclatore tariffario)	Sono riportate nell'allegato D.	Non cambiano gli importi e le prestazioni dell'allegato rispetto la precedente convenzione.
<b>Compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili</b> (art. 53 lett. b alleg. G) (art. 59 lettera C c. 2 - euro 18,90 per accesso)	Si calcola per ogni accesso.	Non cambia rispetto alla precedente convenzione. Ribadito il tetto del 20% calcolato sui compensi mensili.
<b>Compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non</b>	Si calcola per ogni accesso.	Non cambia rispetto alla precedente convenzione. Si mantiene l'importo di euro 25,82 per accesso come definito dall'Accordo Regionale in vigore (D.G.R. n° 4395/2005).

<b>ambulabili (art. 53 lett. a alleg. H)</b> (art. 59 lettera C c. 2 - euro 18,90 per accesso)		
---	--	--

#### D – Accordi Regionali ed aziendali

Nelle more del nuovo AIR, si conferma quanto segue:

per tutti i compensi non puntualmente definiti nelle griglie sopra, come ad esempio per assistenza domiciliare residenziale, assistenza in zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, ulteriori compensi già definiti dai precedenti accordi, si corrisponde quanto definito dal vigente accordo regionale e/o integrativo aziendale.

Le risorse assegnate alla disponibilità degli Accordi Integrativi Regionali, di cui all'art. 8 c. 2 dell'ACN 2010, dal 01.01.2010 pari ad € 0,81 annui per assistito, sono corrisposte ai medici sulla base del nuovo AIR e dell'espressa accettazione degli obblighi dallo stesso definiti.

Qualora la Regione non presenti nei termini previsti la proposta di AIR scattano le previsioni di cui all'art. 6 c. 2 dell'ACN del 2010.

#### E – Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito agli emolumenti da corrispondere entro i termini contrattuali:

- arretrati di cui alla tabella A dell'art. 8, vale a dire € 0,27/anno per assistito per l'anno 2008 ed € 2,17/anno per assistito per l'anno 2009;
- importo di € 0,20/assistito/anno; in fase di prima applicazione e/o nelle more della definizione regionale, le aziende possono disporre in merito secondo quanto stabilito dall'art. 8 c. 8 dell'ACN del 2010, sulla base di una quota mensile per il numero degli assistiti  $\geq 75$  anni in carico al medico in ciascun mese di pagamento (esempio di calcolo:  $\text{€ } 0,20/12 \times \text{numero di quote mensili totali aziendali} / \text{n}^\circ \text{ quote totali aziendali assistiti} \geq 75 \text{ anni} = \text{quota mensile da attribuire ad ogni medico per il numero di quote dei suoi assistiti} \geq 75 \text{ anni}$ );
- adeguamenti contrattuali di cui alla tabella B dell'art. 8 per (€ 10,80/anno/ $\geq 75$ enni) con anche gli arretrati del 2010.

#### Art. 59 ter ACN 2009 – Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica

comma 2 – L'inadempienza al progetto da parte del medico, sulla base di una non accettazione scritta, prevede una riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15% su base annua, che sarà operativa secondo la previsione contrattuale così come integrata dal nuovo AIR o da specifici accordi aziendali.

#### Art. 60 ACN 2009 – Contributi previdenziali e per l'assicurazione malattia

Non ci sono variazioni per effetto dell'ACN del 2010.

#### 2) MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
<b>Onorario professionale</b> (art. 72 c. 1 come modificato dall'art. 8 c. 4 ACN 2010 - pari	Importo omnicomprensivo orario a far data dal 01/01/2010.	

ad euro 22,46/ora)		
--------------------	--	--

### Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito agli emolumenti da corrispondere entro i termini contrattuali:

- arretrati di cui alla tabella C dell'art. 8, vale a dire € 0,08 per ora per l'anno 2008 ed € 0,69 per ora per l'anno 2009;
- adeguamenti contrattuali di cui alla tabella D dell'art. 8 (pari a € 0,43/h) assieme agli arretrati del 2010.

Tutti gli istituti normati dal vigente Accordo Integrativo Regionale, e fino ad approvazione del nuovo, rimangono invariati. Sono fatti salvi eventuali trattamenti economici aziendali migliorativi vigenti a fronte di prestazioni ulteriori.

Nelle more del nuovo AIR, si conferma quanto segue:

- le risorse assegnate alla disponibilità degli Accordi Integrativi Regionali, di cui all'art. 8 c. 2 dell'ACN 2010, dal 01.01.2010 pari ad € 0,26/h, saranno da corrispondere ai medici entro i termini contrattuali; qualora la Regione non presenti nei termini previsti la proposta di AIR scattano le previsioni di cui all'art. 6 c. 2 dell'ACN del 2010.
- come concordato nell'AIR del 2005, si prosegue con l'assoggettamento Enpam di tutti i compensi erogati.

### Art. 72 cc. 3, 3bis, 4 ACN 2009

Non ci sono variazioni contributive per effetto dell'ACN del 2010.

### 3) MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
<b>Trattamento economico</b> (art. 85 c. 1 come modificato dall'art. 8 c. 5 ACN 2010 – incremento ulteriore di euro 0,43/ora)	Incremento sull'onorario professionale di cui all'art. 85, comma 1, ACN 23/03/2005, oltre all'incremento di euro 0,99/ora ex ACN 2009.	Si veda quanto indicato nell'allegato A del Decreto Regionale n° 37 del 6 aprile 2005.
<b>Rimborso spese viaggio</b> (art. 86 c. 1)		Si mantiene il calcolo come da precedente ACN (rimborso spese per KM in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente). Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Premio di collaborazione</b> (art. 87 - un dodicesimo dell'importo annuo del compenso orario di cui all'art. 85, comma 1, ACN 23/03/2005)	Modalità di calcolo invariata rispetto al precedente accordo.	Da corrispondere una sola volta all'anno a tutti i medici incaricati a tempo indeterminato. Per effetto degli aumenti, dal 01/01/2010 si dovrà procedere al ricalcolo degli arretrati. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Premio di operosità</b> (art. 88)	Inalterato rispetto al precedente accordo. Spetta ai medici con	Inalterato rispetto al precedente accordo. E' calcolato su una mensilità degli importi relativi

<p>- c. 3 -nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio )</p>	<p>incarico a tempo indeterminato dopo almeno un anno di servizio.</p>	<p>al compenso orario di cui all'art.85, comma 1, ACN 23/03/2005, sul premio di collaborazione, sull'indennità di pronta disponibilità se corrisposta e sull'assegno ad personam. Si ricorda l'adeguamento dell'importo accantonato nel fondo premio di operosità con quanto risultante dall'applicazione dell'accordo del 2010.</p>
--	--	--

#### Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito agli emolumenti da corrispondere entro i termini contrattuali:

- arretrati di cui alla tabella E dell'art. 8, vale a dire € 0,08 per ora per l'anno 2008 ed € 0,69 per ora per l'anno 2009;
- adeguamenti contrattuali di cui alla tabella F dell'art. 8 (pari a € 0,43/h) assieme agli arretrati del 2010.

Tutti gli istituti normati dal vigente Accordo Integrativo Regionale, e fino ad approvazione del nuovo, rimangono invariati. Sono fatti salvi eventuali trattamenti economici aziendali migliorativi vigenti a fronte di prestazioni ulteriori.

Nelle more del nuovo AIR, si conferma quanto segue:

- le risorse assegnate alla disponibilità degli Accordi Integrativi Regionali, di cui all'art. 8 c. 2 dell'ACN 2010, dal 01.01.2010 pari ad € 0,26/h, saranno da corrispondere ai medici entro i termini contrattuali; qualora la Regione non presenti nei termini previsti la proposta di AIR scattano le previsioni di cui all'art. 6 c. 2 dell'ACN del 2010.

#### 4) MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
<p><b>Onorario professionale</b> (art. 98 c. 1 come modificato dall'art. 8 c. 6 dell'ACN 2010 - pari ad euro 22,46/ora)</p>	<p>Importo omnicomprensivo orario a far data dal 01/01/2010.</p>	

#### Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito agli emolumenti da corrispondere entro i termini contrattuali:

- arretrati di cui alla tabella E dell'art. 8, vale a dire € 0,08 per ora per l'anno 2008 ed € 0,69 per ora per l'anno 2009;
- adeguamenti contrattuali di cui alla tabella F dell'art. 8 (pari a € 0,43/h) assieme agli arretrati del 2010.

Tutti gli istituti normati dal vigente Accordo Integrativo Regionale, e fino ad approvazione del nuovo, rimangono invariati. Sono fatti salvi eventuali trattamenti economici aziendali migliorativi vigenti a fronte di prestazioni ulteriori.

Nelle more del nuovo AIR, si conferma quanto segue:

- le risorse assegnate alla disponibilità degli Accordi Integrativi Regionali, di cui all'art. 8 c. 2 dell'ACN 2010, dal 01.01.2010 pari ad € 0,26/h, saranno da corrispondere ai medici entro i termini contrattuali; qualora



la Regione non presenti nei termini previsti la proposta di AIR scattano le previsioni di cui all'art. 6 c. 2 dell'ACN del 2010.

- come concordato nell'AIR del 2005, si prosegue con l'assoggettamento Enpam di tutti i compensi erogati.

**Art. 99 cc. 1, 1bis, 2 ACN 2009**

Non ci sono variazioni contributive per effetto dell'ACN del 2010.

**5) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI E VETERINARI**

**Incarichi a Tempo Indeterminato**

<b>Istituto Economico</b>	<b>Modalità di calcolo ACN</b>	<b>Modalità attuative</b>
<b>Compenso orario</b> (Art. 42 lett. A c. 1 come modificato dall'art. 8 c. 3 dell'ACN 2010 - euro 28,71/ora)	Importo orario da corrispondersi mensilmente per ogni ora di attività	Importo orario a partire dal 01/01/2010
<b>Assegno di anzianità</b> (Art. 42 lett. A c. 2 come modificato dall'art. 8 c. 4 dell'ACN 2010 - euro 0,04916 per ogni mese di servizio fino al 192° per anzianità maturata alla data del 29/02/1996 ed, eventualmente, euro 0,017 per ciascun mese a partire dal 193° sempre alla data del 29/02/1996)	Importo orario da aggiungere al compenso orario e da calcolare sulla base dei mesi di servizio maturati alla data del 29/02/1996.	La decorrenza dell'incremento è a partire dal 01/01/2010. Si calcola la quota oraria da corrispondere, mediante conteggio del numero di mesi di anzianità alla data del 29/02/1996. Il calcolo, per semplicità, è esemplificato dalle seguenti formule: 1) se i mesi totali di anzianità sono minori o uguali a 192 il calcolo è $=(\text{numero totale di mesi di anzianità}) \times 0,04916$ ; 2) se i mesi totali di anzianità sono superiori a 192 il calcolo è $=(192 \times 0,04916) + ((\text{numero di mesi totali}) - 192) \times 0,017$ . La determinazione del numero di mesi di anzianità è indipendente dalle ore di incarico assegnate allo specialista per il periodo considerato.
<b>Compensi orari notturni e festivi</b> (art. 42 lett. A c. 3 - euro 7,998)	Compenso orario per le ore festive e notturne non festive (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).	E' un compenso fisso orario a far data dal 01/01/2008. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compensi orari festivi notturni</b> (art. 42 lett. A c. 4 - euro 13,33)	Compenso orario per le ore notturne festive.	E' un compenso fisso orario a far data dal 01/01/2008. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie</b> (art. 42 lett. B c. 1 - pari ad € 4,875/ora)	Tale fondo si è determinato in ogni Ulss a decorrere dal 01/01/2004 e non è riassorbibile (cioè si deve erogare interamente). Il fondo si arricchirà degli assegni individuali resisi disponibili a seguito della cessazione dei singoli medici.	Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n° 37 del 6 aprile 2005 e documento tecnico allegato al verbale del comitato regionale del 07/06/2007. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Quota ad</b>	Invariata rispetto a quanto	Calcolata per mantenere inalterati i livelli retributivi al



<b>personam</b> (art 42 lett. B c. 4)	determinato dal precedente accordo regionale di cui alla DGR n. 3220 del 25/10/2005, fatta salva l'invarianza delle ore di incarico.	31/12/2003. Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n. 37 del 6 aprile 2005 e alla nota a fianco. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Quota oraria di ponderazione</b> (art. 42 lett. B c. 5 - € 2,95/ora)	Importo orario da corrispondersi per ogni ora di attività.	Ai medici viene erogata, a titolo di acconto, fino alla definizione degli Accordi regionali, un quota pari ad € 2,95/ora. Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n. 37 del 6 aprile 2005 e alla nota a fianco. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Prestazioni aggiuntive</b> (art. 42, c. 7)	Riguardano le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 31, comma 4 e quelle riportate nell'allegato D.	Non cambiano gli importi e le prestazioni dell'allegato rispetto il precedente ACN.
<b>Compenso per prestazioni protesiche ed attività ortesica</b> (art. 42, c. 10 - € 3,14/ora)	Spetta per le ore dedicate in modo esclusivo a tali attività.	Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compenso per prestazioni domiciliari</b> (art. 32 c. 4, c. 5 e c. 7)	Importo forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario di cui all'art. 42, lettera a, cc. 1 e 2 (rapportato ad un impegno di 90 minuti se al di fuori dell'orario di servizio ed ad un impegno di 60 minuti se durante l'orario di servizio).	Il compenso spetta nelle misure previste nelle fattispecie di svolgimento fuori o in orario di servizio. E' previsto il rimborso per l'attività svolta con uso del proprio automezzo nella misura pari ad 1/5 del prezzo ufficiale della benzina verde per ogni Km. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Indennità di rischio</b> (art. 44 c. 1 - euro 103,29 lordi per dodici mensilità)	A decorrere dall'entrata in vigore dell'ACN.	Da corrispondere a tutti gli specialisti a tempo indeterminato soggetti alla fattispecie. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010. L'importo è calcolato in proporzione alle ore di incarico.
<b>Rimborso spese viaggio</b> (art. 46 c. 1 - euro 0,275 per Km + rivalutazioni)		Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Premio di collaborazione</b> (art. 47 c. 1 - un dodicesimo dell'importo annuo del compenso orario, dell'indennità di anzianità e dell'acconto del fondo per la ponderazione qualitativa)		Da corrispondere una sola volta all'anno a tutti gli specialisti a tempo indeterminato. Per effetto degli aumenti, dal 01/01/2010 si dovrà procedere al ricalcolo degli arretrati. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Contributi previdenziali</b> (art. 48 - pari al 24%,	Da calcolarsi su tutti i compensi ad eccezione dei rimborsi spese.	Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.

di cui 14,19% a carico azienda e 9,81% a carico dello specialista)		
<b>Premio di operosità</b> (art. 49 – pari ad una mensilità degli importi relativi all’art.42, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione)	Spetta ai medici specialisti a tempo indeterminato dopo almeno un anno di servizio.	Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010. Si ricorda l’adeguamento dell’importo accantonato nel fondo premio di operosità con quanto risultante dall’applicazione dell’attuale accordo.

### Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito agli emolumenti da corrispondere entro i termini contrattuali:

- arretrati di cui alla tabella A dell’art. 8, vale a dire € 0,15/h per l’anno 2008 ed € 1,23/h per l’anno 2009;
- adeguamenti contrattuali di cui alla tabella B dell’art. 8 (pari a € 0,62/h) assieme agli arretrati del 2010.

Nelle more del nuovo AIR, si conferma quanto segue:

le risorse assegnate alla disponibilità degli Accordi Integrativi Regionali, di cui all’art. 8 c. 2 dell’ACN 2010, dal 01.01.2010 pari ad € 0,46/h, saranno da corrispondere ai medici entro i termini contrattuali; qualora la Regione non presenti nei termini previsti la proposta di AIR scattano le previsioni di cui all’art. 5 c. 2 dell’ACN del 2010.

### Incarichi a Tempo Determinato

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
<b>Compenso orario</b> (art. 50 c. 1 come modificato dall’art. 8 c. 6 dell’ACN 2010 - euro 39,31 /ora)	Importo forfetario orario omnicomprendivo, per ogni ora effettivamente svolta.	Si applica a decorrere dal 01/01/2010.
<b>Indennità di rischio</b> (art. 50 c. 2 – euro 103,29 mensili per dodici mensilità)		Da corrispondere a tutti gli specialisti a tempo determinato soggetti alla fattispecie. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010. L’importo va proporzionato alle ore di incarico.
<b>Compensi orari notturni e festivi</b> (art. 50 c. 4 – di cui all’art. 42 lett. A c. 3 – euro 7,998/ora)	Compenso orario per le ore festive e notturne non festive (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).	E’ un compenso fisso orario a far data dal 01/01/2008. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compensi orari festivi notturni</b> (art. 50 c. 4 – di cui all’art. 42 lett. A c. 4 – euro 13,33/ora)	Compenso orario per le ore notturne festive.	E’ un compenso fisso orario a far data dal 01/01/2008. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.

<b>Compenso per prestazioni domiciliari</b> (art. 50 c. 5 con rif. all'art 32)	Importo forfetario omnicomprensivo come per i medici a tempo indeterminato	Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie</b> (art. 50 c. 6 di cui all'art. 42 lett. B c. 1 e c. 6 – pari ad € 4,875/ora)	Tale fondo si è determinato in ogni Ulss a decorrere dal 01/01/2004 e non è riassorbibile (cioè si deve erogare interamente). Il fondo si arricchirà degli assegni individuali resisi disponibili a seguito della cessazione dei singoli medici.	Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n° 37 del 6 aprile 2005 e documento tecnico allegato al verbale del comitato regionale del 07/06/2007. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Quota oraria di ponderazione</b> (art. 42 lett. B c. 6 - € 1,37/ora)	Importo orario da corrispondersi per ogni ora di attività.	Ai medici viene erogata, a titolo di acconto, fino alla definizione degli Accordi regionali, un quota pari ad € 1,37/ora. Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n. 37 del 6 aprile 2005 e alla nota a fianco. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Rimborso spese viaggio</b> (art. 46 c. 1 – euro 0,275 per Km + rivalutazioni)		Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Contributi previdenziali</b> (art. 48 – pari al 24% di cui 14,19% a carico azienda e 9,81% a carico dello specialista)	Da calcolarsi su tutti i compensi ad eccezione dei rimborsi spese.	Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.

#### Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito agli emolumenti da corrispondere entro i termini contrattuali:

- arretrati di cui alla tabella A dell'art. 8, vale a dire € 0,15/h per l'anno 2008 ed € 1,23/h per l'anno 2009;
- adeguamenti contrattuali di cui alla tabella E dell'art. 8 (pari a € 0,55/h) assieme agli arretrati del 2010.

Nelle more del nuovo AIR, si conferma quanto segue:

- le risorse assegnate alla disponibilità degli Accordi Integrativi Regionali, di cui all'art. 8 c. 2 dell'ACN 2010, dal 01.01.2010 pari ad € 0,44/h, saranno da corrispondere ai medici entro i termini contrattuali; qualora la Regione non presenti nei termini previsti la proposta di AIR scattano le previsioni di cui all'art. 5 c. 2 dell'ACN del 2010.

#### 6) PROFESSIONISTI AMBULATORIALI INTERNI

##### Incarichi a Tempo Indeterminato

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
<b>Compenso orario</b> (art. 43 lett. A c. 1 come modificato)	Importo orario da corrispondersi mensilmente per ogni ora di attività	Si applica dal 01/01/2010

dall'art. 8 c. 5 dell'ACN 2010 – euro 23,43/ora)		
<b>Assegno di anzianità</b> (art. 43 lett. A c. 2 - euro 0,042 per ogni mese di servizio per anzianità maturata fino al 192° alla data del 31/12/1998 ed, eventualmente, euro 0,022 per ciascun mese a partire dal 193° sempre alla data del 31/12/1998)	Importo orario da aggiungere al compenso orario e da calcolare sulla base dei mesi di servizio maturati alla data del 31/12/1998.	Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n°37 del 6 aprile 2005. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compensi orari notturni e festivi</b> (art. 43 lett. A c. 3 – euro 5,835/ora)	Compenso orario per le ore festive e notturne non festive (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).	E' un compenso fisso orario a far data dal 01/01/2008. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compensi orari festivi notturni</b> (art. 43 lett. A c. 4 – euro 9,725/ora)	Compenso orario per le ore notturne festive.	E' un compenso fisso orario a far data dal 01/01/2008. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie</b> (art. 43 lett. B c. 1 – pari ad € 3,67/ora)	Tale fondo si è determinato in ogni Ulss a decorrere dal 01/01/2004 e non è riassorbibile (cioè si deve erogare interamente). Il fondo si arricchirà degli assegni individuali resisi disponibili a seguito della cessazione dei singoli professionisti.	Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n° 37 del 6 aprile 2005 e documento tecnico allegato al verbale del comitato regionale del 07/06/2007. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Quota ad personam</b> (art. 43 lett. B c. 2)	Invariata rispetto a quanto determinato dal precedente accordo regionale di cui alla DGR n. 3220 del 25/10/2005, fatta salva l'invarianza delle ore di incarico.	Calcolata per mantenere inalterati i livelli retributivi di cui al DPR 446/2001. Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n. 37 del 6 aprile 2005 e alla nota a fianco. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Quota oraria di ponderazione</b> (art. 43 lett. B c. 5 - € 1,75/ora)	Importo orario da corrispondersi per ogni ora di attività.	Ai professionisti viene erogata, a titolo di acconto, fino alla definizione degli Accordi regionali, una quota pari ad € 1,75/ora. Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n. 37 del 6 aprile 2005 e alla nota a fianco. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Prestazioni aggiuntive</b> (art. 43, c. 6)	Riguardano le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 31, comma 4.	Non cambiano gli importi e le prestazioni dell'allegato rispetto il precedente ACN. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Indennità di rischio</b> (art. 44 c. 3 – euro 103,29 mensili per dodici mensilità)		Da corrispondere ai soli chimici e biologi a tempo indeterminato soggetti alla fattispecie, con le stesse modalità in uso per il personale professionale dipendente. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.

<b>Compenso per attività psicoterapeutica</b> (art. 45 - euro 6,50/ora)		Da corrispondere ai soli psicologi che svolgano tale attività, per le ore destinate alla stessa, fermo restando la dimostrazione e certificazione risultanti dal piano di trattamento. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Rimborso spese viaggio</b> (art. 46 - euro 0,275 per Km + rivalutazioni)		Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compenso per prestazioni domiciliari</b> (art. 32 c. 6 e c. 7)	Importo forfetario aggiuntivo da calcolarsi sul compenso orario (non riadeguato da aumenti) pari ad € 19,45/ora + anzianità, maggiorato del 35% in caso di attività svolta al di fuori dell'orario di servizio o del 25% in caso di attività svolta in orario di servizio.	Il compenso spetta nelle misure previste nelle fattispecie di svolgimento fuori o in orario di servizio. E' previsto il rimborso per l'attività svolta con uso del proprio automezzo nella misura pari ad 1/5 del prezzo ufficiale della benzina verde per ogni Km. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Premio di collaborazione</b> (art. 47 c. 2 - un dodicesimo dell'importo annuo del compenso orario, dell'indennità di anzianità e dell'acconto del fondo per la ponderazione qualitativa)		Da corrispondere una sola volta all'anno a tutti i professionisti a tempo indeterminato. Per effetto degli aumenti, dal 01/01/2010 si dovrà procedere al ricalcolo degli arretrati. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Contributi previdenziali</b> (art. 48 - pari al 24% di cui il 14,19% a carico azienda e 9,81% a carico del professionista)	Da calcolarsi su tutti i compensi ad eccezione dei rimborsi spese.	Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Premio di operosità</b> (art. 49, c. 8 - pari ad una mensilità degli importi relativi all'art. 43, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione)	Spetta ai professionisti a tempo indeterminato dopo almeno un anno di servizio.	Si ricorda l'adeguamento dell'importo accantonato nel fondo premio di operosità con quanto risultante dall'applicazione dell'attuale accordo. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.

#### Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito agli emolumenti da corrispondere entro i termini contrattuali:

- arretrati di cui alla tabella C dell'art. 8, vale a dire € 0,11/h per l'anno 2008 ed € 0,88/h per l'anno 2009;
- adeguamenti contrattuali di cui alla tabella D dell'art. 8 (pari a € 0,78/h) assieme agli arretrati del 2010.

Nelle more del nuovo AIR, si conferma quanto segue:

- le risorse assegnate alla disponibilità degli Accordi Integrativi Regionali, di cui all'art. 8 c. 2 dell'ACN 2010, dal 01.01.2010 pari ad € 0,33/h, saranno da corrispondere ai professionisti entro i termini contrattuali; qualora la Regione non presenti nei termini previsti la proposta di AIR scattano le previsioni di cui all'art. 5 c. 2 dell'ACN del 2010.

### Incarichi a Tempo Determinato

<b>Istituto Economico</b>	<b>Modalità di calcolo ACN</b>	<b>Modalità attuative</b>
<b>Compenso orario</b> (art. 50 c. 1 come modificato dall'art. 8 c. 6 dell'ACN 2010 – euro 39,31/ora)	Importo forfetario orario omnicomprensivo, per ogni ora effettivamente svolta.	Si applica dal 01/01/2010
<b>Indennità di rischio</b> (art. 50 c. 2 – euro 103,29 mensili per dodici mensilità)		Da corrispondere ai soli chimici e biologi a tempo determinato soggetti alla fattispecie, con le stesse modalità in uso per il personale professionale dipendente. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compensi orari notturni e festivi</b> (art. 50 c. 4 – di cui all'art. 43 lett. A c. 3 – euro 5,825/ora)	Compenso orario per le ore festive e notturne non festive (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).	E' un compenso fisso orario a far data dal 01/01/2008. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compensi orari festivi notturni</b> (art. 50 c. 4 – di cui all'art. 43 lett. A c. 4 – euro 9,725/ora)	Compenso orario per le ore notturne festive.	E' un compenso fisso orario a far data dal 01/01/2008. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compenso per attività psicoterapeutica</b> (art. 45 - euro 6,50/ora)		Da corrispondere ai soli psicologi che svolgano tale attività, per le ore destinate alla stessa, fermo restando la dimostrazione e certificazione risultanti dal piano di trattamento. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compenso per prestazioni domiciliari</b> (art. 50 c. 5 con rif. all'art 32)	Importo forfetario omnicomprensivo come per i professionisti a tempo indeterminato	Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie</b> (art. 50, c. 6 – di cui all'art. 43 lett. B c. 1 e 5 – pari ad € 3,67/ora)	Tale fondo si è determinato in ogni Ulss a decorrere dal 01/01/2004 e non è riassorbibile (cioè si deve erogare interamente). Il fondo si arricchirà degli assegni individuali resisi disponibili a seguito della cessazione dei singoli professionisti.	Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n° 37 del 6 aprile 2005 e documento tecnico allegato al verbale del comitato regionale del 07/06/2007. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Quota oraria di ponderazione</b> (art. 43 lett. B c. 5 - €	Importo orario da corrispondersi per ogni ora di attività.	Ai professionisti viene erogata, a titolo di acconto, fino alla definizione degli Accordi regionali, una quota pari ad € 1,75/ora.

1,75/ora)		Si veda per l'applicazione quanto già indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n. 37 del 6 aprile 2005 e alla nota a fianco. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Rimborso spese viaggio</b> (art. 46 c. 1 – euro 0,275 per Km + rivalutazioni)		Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Contributi previdenziali</b> (art. 48 – pari al 24% di cui 14,19% a carico azienda e 9,81% a carico dello specialista)	Da calcolarsi su tutti i compensi ad eccezione dei rimborsi spese.	Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.

### Arretrati biennio 2008-2009 ed aumenti contrattuali

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito agli emolumenti da corrispondere entro i termini contrattuali:

- arretrati di cui alla tabella C dell'art. 8, vale a dire € 0,11/h per l'anno 2008 ed € 0,88/h per l'anno 2009;
- adeguamenti contrattuali di cui alla tabella E dell'art. 8 (pari a € 0,55/h) assieme agli arretrati del 2010.

Nelle more del nuovo AIR, si conferma quanto segue:

- le risorse assegnate alla disponibilità degli Accordi Integrativi Regionali, di cui all'art. 8 c. 2 dell'ACN 2010, dal 01.01.2010 pari ad € 0,44/h, saranno da corrispondere ai professionisti entro i termini contrattuali; qualora la Regione non presenti nei termini previsti la proposta di AIR scattano le previsioni di cui all'art. 5 c. 2 dell'ACN del 2010.

## 7) PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

### A – Quota capitaria

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
<b>Quota capitaria</b> (art. 58 lett. A c. 1 come modificato dall'art. 11 c. 2 dell'ACN 2010 – euro 83,87 per assistito annui)	Importo forfetario annuo per assistito a partire dal 01/01/2010.	Calcolo da fare in dodicesimi. Si applica a tutti gli assistiti in carico al pediatra (in analogia con il dettato normativo di tutto l'impianto dell'ACN sia del 2005 sia del novellato 2009), come da AIR.
<b>Assegno individuale non riassorbibile</b> (art. 58 lettera A c. 2)	Riguarda solo i pediatri già in convenzione alla data del 15/12/2005. L'importo è stato storicizzato al 31/12/2005 fino alla cessazione del rapporto convenzionale, mediante incrocio fra numero di assistiti ed anzianità di specializzazione.	Calcolo dell'importo da fare in dodicesimi, sulla base dell'importo storicizzato al 31/12/2005. Si veda quanto indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n° 134 del 20/12/2005. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie</b>	Tale fondo si è determinato in ogni Ulss a decorrere dal 01/01/2004 e non è riassorbibile (cioè si deve erogare interamente). Il fondo si	Si veda per la parte applicativa quanto indicato nell'allegato A al decreto regionale n. 134 del 20/12/2005. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.



(art. 58 lettera A, cc. dal 4 al 7, pari ad € 3,08 per assistito annue)	arricchirà degli assegni individuali resisi disponibili a seguito della cessazione dei singoli pediatri.	
<b>Quota aggiuntiva di ingresso</b> (art. 58 lettera A c. 8, pari ad € 24,00 per assistito annue fino a 250 assistiti )	Riguarda solo i medici entrati in convenzione dopo il 15/12/2005 o, se già in convenzione a tale data, che hanno optato per questo istituto alternativo all'assegno individuale di anzianità. Importo fisso per numero di assistiti in carico fino al 250° compreso.	Si mantiene anche in caso di superamento dei 250 assistiti, calcolandolo solo comunque fino al 250° compreso. Si calcola in dodicesimi. Si veda per la parte applicativa quanto indicato nell'allegato A al decreto regionale n. 134 del 20/12/2005. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compenso aggiuntivo per assistiti &lt; 6anni</b> (art. 58 lettera A c. 9 come modificato dall'art. 10 c. 3 e art. 11 dell'ACN 2010, pari ad € 17,93 annui)	Dal 01/01/2010 per tutti gli assistiti di età inferiore ai 6 anni. Importo forfetario annuo da calcolarsi in dodicesimi.	Si veda la nota indicata sul compenso forfetario di cui all'art. 58 lett. E c. 4.
<b>Compenso per assistenza al cronico</b> (art. 10 c. 4 e c. 5 dell'ACN 2010, pari ad € 0,25 annui)	Dal 01/01/2010 per tutti gli assistiti in carico e distribuito ai pediatri sulla base del numero di assistiti cronici (ex. Art. 8 ACN 2010). Importo forfetario annuo da calcolarsi in dodicesimi. Se entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'ACN le Regioni non assegnano le risorse (in quanto non reperibili o non completi i dati dai flussi regionali ex art. 58 ter), si assegnano ai pediatri sulla base del numero di assistiti <6 anni. Se a fronte del flusso regionale di dati di cui all'art. 58 ter il medico non collabora si sospende la corresponsione.	Si veda la nota indicata sul compenso forfetario di cui all'art. 58 lett. E c. 4.  A tale riguardo verrà istituita un'apposita commissione regionale che definirà sia i dati da inviare sia le modalità erogative del compenso corrispettivo.

#### B – Quota Variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi

Nella previsione del nuovo accordo regionale che riveda le forme associative e l'applicazione delle AFT, si mantengono, al momento, le attuali indicazioni dell'AIR del 2006, evitando il presentarsi di casi di sovrapposizione di trattamenti economici.

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
<b>Compenso per pediatria di gruppo</b> (art. 58 lettera B c. 4 - euro 9,00 annue per assistito)	L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 45.	Si calcola in dodicesimi. Si veda quanto stabilito dalla D.G.R.V. n° 1575/2009. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compenso per pediatria in associazione</b> (art.	L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 45.	Si calcola in dodicesimi. Si veda quanto stabilito dalla D.G.R.V. n° 1575/2009. Non cambia per effetto del nuovo

58 lettera B c. 4 - euro 8,00 annue per assistito)		ACN 2010.
<b>Indennità per collaboratore di studio</b> (art. 58 lettera B c. 5 - € 10,00 annue per assistito)	L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 45. E' previsto un orario minimo di 10 ore settimanali per singolo pediatra.	Si calcola in dodicesimi. Si veda quanto stabilito dalla D.G.R.V. n° 1575/2009. Si veda per la parte applicativa quanto indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n° 134 del 20/12/2005. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Indennità per personale infermieristico</b> (art. 58 lettera B c. 6 - € 7,50 annue per assistito)	L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 45. E' previsto un orario minimo di 10 ore settimanali per singolo pediatra.	Si calcola in dodicesimi. Si veda quanto stabilito dalla D.G.R.V. n° 1575/2009. Si veda per la parte applicativa quanto indicato nell'allegato A al Decreto Regionale n° 134 del 20/12/2005. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Indennità informatica</b> (art. 58 lettera B c. 10 - € 77,47 mensili forfetarie)	L'attuale AIR supera la previsione del fondo a riparto ex art. 45.	Si corrisponde mensilmente. Dall'entrata in vigore dell'ACN del 2009 tutti i pediatri sono obbligati ad informatizzarsi. L'indennità rientra nella previsione generale dell'obbligo di informatizzazione e la prestazione viene valutata come obbligo complementare. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Fondo regionale per il governo clinico</b> (art. 58 lettera B cc. 14 e 15 - euro 3,08 annui forfetarie)	Tale fondo si è determinato in ogni Ulss a decorrere dal 01/01/2004. Si calcola in dodicesimi.	Si veda per la parte applicativa quanto già definito nel documento allegato al Decreto Regionale n° 134 del 20/12/2005 e all'Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n° 2667/2006. Il riconoscimento dell'indennità è vincolata alla partecipazione alle AFT. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.

**C – Quota Variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione, concordata a livello regionale e/o aziendale**

<b>Istituto Economico</b>	<b>Modalità di calcolo ACN</b>	<b>Modalità attuative</b>
<b>Compensi per Prestazioni aggiuntive</b> (art. 58 lettera C c. 1 e allegato B - importi da nomenclatore tariffario)	Sono riportate nell'allegato B.	Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
<b>Compensi per prestazioni di assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico (ex art. 51)</b> (art. 58 lettera C c. 3 - euro 18,90)	Si calcola per ogni accesso.	Si consideri la suddivisione fra domiciliare programmata, da corrispondere ad € 18,90 ad accesso, e domiciliare integrata, da corrispondere ad € 38,73 ad accesso per effetto dell'Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n° 2667/2006 che contempla anche la partecipazione alle UVMD (sia la prima sia le successive), da corrispondere ad € 38,73

per accesso)		cadauna. Non cambia per effetto del nuovo ACN 2010.
--------------	--	---

#### **D – Accordi Regionali ed Aziendali**

Nelle more del nuovo AIR, si conferma quanto segue:

per tutti i compensi non puntualmente definiti nelle griglie sopra, come ad esempio per assistenza in zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, ulteriori compensi già definiti dai precedenti accordi, si corrisponde quanto definito dal vigente accordo regionale e/o integrativo aziendale.

Le risorse assegnate alla disponibilità degli Accordi Integrativi Regionali, di cui all'art. 10 c. 2 dell'ACN 2010, dal 01.01.2010 pari ad € 1,54 annui per assistito, sono corrisposte ai pediatri sulla base del nuovo AIR e dell'espressa accettazione degli obblighi dallo stesso definiti.

Qualora la Regione non presenti nei termini previsti la proposta di AIR scattano le previsioni di cui all'art. 6 c. 2 dell'ACN del 2010.

#### **E – Arretrati biennio 2008-2009**

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito agli emolumenti da corrispondere entro i termini contrattuali:

- arretrati di cui alla tabella A dell'art. 10, vale a dire € 0,51/anno per assistito per l'anno 2008 ed € 4,12/anno per assistito per l'anno 2009;
- importo di € 0,25/assistito/anno; in fase di prima applicazione e/o nelle more della definizione regionale, le aziende possono disporre in merito secondo quanto stabilito dall'art. 10 c. 5 dell'ACN del 2010, sulla base di una quota mensile per il numero degli assistiti <6 anni in carico al pediatra in ciascun mese di pagamento (esempio di calcolo: € 0,25/12\*numero di quote mensili totali aziendali/n° quote totali aziendali assistiti <6 anni=quota mensile da attribuire ad ogni pediatra per il numero di quote dei suoi assistiti <6 anni);
- adeguamenti contrattuali di cui alla tabella B dell'art. 10 per (€ 4,40/anno/<6anni) con anche gli arretrati del 2010.

#### **Art. 58 ter ACN 2009 – Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica**

comma 2 – L'inadempienza al progetto da parte del pediatra, sulla base di una non accettazione scritta, prevede una riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15% su base annua, che sarà operativa secondo la previsione contrattuale così come integrata dal nuovo AIR o da specifici accordi aziendali.

#### **Art. 59 ACN 2009 - Contributi previdenziali e per l'assicurazione malattia**

Non ci sono variazioni di aliquota per effetto dell'ACN del 2010.

Il comma 5bis dell'art. 59 è stato abrogato dall'art. 11 c. 1 dell'ACN 2010 a far data dal 01.01.2010.